



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data 26 febbraio 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **SERIST Servizi Ristorazione srl**, al fine dell'espletamento della procedura di esame congiunto ex art. 2 D.P.R. 218/00.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Roberto Villa, Carla Colciago e Leonardo Andreozzi, assistiti dal Consulente Pasquale Spadea;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Elisa Camellini;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico.

Per la UILTuCS UIL Naz.le, benché formalmente convocata, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- la Società in oggetto – che svolge in regime d'appalto servizi di mensa e ristorazione e, pertanto, non destinataria di ammortizzatori sociali a regime - con nota pervenuta in data 24.01.2013 (prot. 3324 dell'11.02.2013) ha richiesto un incontro al fine dell'espletamento della procedura di cui in epigrafe e, pertanto, il Ministero, con nota del 19.02.2013 (prot.3866) ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione del 21 febbraio u.s., rinviata alla data odierna come da verbale agli atti del Ministero;
- nel corso del presente incontro le Parti si sono confrontate in ordine alla necessità rappresentata dalla Società alle OO.SS di accedere al trattamento di integrazione salariale con riguardo all'intero personale addetto agli appalti presso le Società Sea spa e Sea Handling spa, in conseguenza dell'intervento di Cigs, in scadenza al prossimo 31.12.13, al quale le citate Società appaltanti hanno fatto ricorso in virtù di accordi ministeriali siglati in data 22.12.11, a cui consegue un'altalenante erogazione del numero dei pasti. In esito al confronto le Parti, pertanto, concordano in ordine al ricorso al trattamento di Cigs come di seguito specificato.

Colciago

CONSIDERATO

L'art. 23, co.1 legge 155/81 il quale prevede che il trattamento di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell'industria è esteso ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione (...)

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.


1. La Società presenterà istanza - alla Div. IV della Direzione Generale delle Politiche attive e Passive del Lavoro - al fine della concessione del trattamento di **CIGS** - *ai sensi della normativa suindicata e fatta salva la valutazione di requisiti di cui al D.M. n. 31347 del 22.07.2002* - a decorrere dal 01.02.13 e sino al 31.12.13 (data di scadenza del trattamento di Cigs della Società committente), con riguardo ad un numero massimo di **88 unità lavorative**, di cui n. 27 a Milano e n. 61 a Varese, e corrispondenti all'intero organico in forza ai citati appalti.
2. I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno collocati in **Cigs a rotazione** con una **riduzione massima dell'orario di lavoro del 30%**.
3. In base alle esigenze tecnico organizzative, le Parti, ai sensi dell'articolo 20 comma 5 lett. b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e art 3 lett. b) della legge n. 368/2001, stabiliscono di derogare al divieto previsto dalla normativa citata, dandone la Società comunicazione alle OO. SS. firmatarie del presente accordo.
4. Le Parti convengono, altresì, che le specifiche modalità applicative della Cigs, nell'ambito di quanto previsto dal presente accordo, saranno oggetto di apposite verifiche in sede territoriale.
5. La Società anticiperà il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
6. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto



Rolci ago



Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including names like 'Mariano', 'Roberto', and 'Roberto'.